NUOVA DISCIPLINA DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE DEI VINI

Art. 31

Violazioni in materia di etichettatura

La condanna per alcuna delle violazioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 importa la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i piu' diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico. Nei casi di particolare gravita' e di recidiva specifica possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.

Versione in vigore dal 12 marzo 1992, non più in vigore dal 11 maggio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini
Estremi	Legge 10 febbraio 1992, n. 164
Capo	X — Sistema sanzionario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-delle-denominazioni-d-origine-dei-vini/art-31-violazioni-in-materia-di-etichettatura/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it